

1495, Marzo 11. — V. 1495, Marzo 31, n. 4.
 1495, Marzo 16. — » » » » » »

4. — 1495, ind. XIII, Marzo 31. — c. 1. — I plenipotenziari del papa (v. alleg.^o A), del re dei Romani (v. alleg.^o B), dei re di Castiglia, Aragona ecc. (v. alleg. C), del doge e della Signoria di Venezia (v. alleg.^o E) e del duca di Milano (v. alleg.^o F) pattuiscono: È stretta alleanza per 25 anni, e più se piacerà loro, fra i detti potentati a mutua difesa dei rispettivi stati in Italia contro chiunque li assalisse non provocato. Durante l'alleanza il papa manterrà 4000 cavalieri e 2000 fanti, e ciascuno degli altri contraenti il doppio. Se uno dei contraenti venisse assalito, gli altri, che non lo fossero, manderanno in suo soccorso il loro contingente di milizie, oppure una somma in denaro, commisurata pel papa in 30000 ducati l'anno, e nel doppio per ciascuno degli altri; in caso di necessità di soccorsi marittimi, se ne valuterà la spesa a sconto delle dette contribuzioni; se gli assaliti fossero più d'uno, i soccorsi da prestarsi dagli altri saranno proporzionali. Il papa, Venezia e il duca di Milano, avendo gli stati confinanti, si presteranno al bisogno i soccorsi e come sopra e colle milizie che il presente gli obbliga a tenere. Il papa concorrerà alla difesa dei collegati anche colle armi spirituali, in quanto il possa. Niuno dei contraenti, in caso di guerra, farà pace senza parteciparlo agli altri, sempre con riserva della presente. Se l'offensore d'uno dei collegati volesse sottoporsi al giudizio degli stessi, l'offeso dovrà accettare. Niuno dei contraenti potrà conchiudere alleanza o intelligenza senza consenso degli altri con potentati aventi stato in Italia, e sempre con riserva del presente. È riservato luogo ad accedere ai potentati che lo vorranno. Entro tre mesi i contraenti denunzieranno i rispettivi aderenti, ed entro due ratificheranno il presente, il quale sarà pubblicato il 12 Aprile, Domenica delle palme, nei rispettivi stati. Prendendosi, in caso di guerra, alcun luogo dalle milizie degli alleati, esso sarà restituito a quello fra essi che lo avesse prima posseduto. Se uno dei collegati ne offendesse un altro, i colleghi presteranno ogni efficace aiuto all'offeso. Niuno di essi assolderà milizie o individui stati al servizio d'un altro senza l'adesione di questo, nè accoglierà disertori da altri, ma dovrà arrestarli e restituirli a domanda del potentato che servivano. Il re dei Romani, recandosi a Roma per farsi coronare imperatore, avrà libero transito col suo esercito per gli stati dei collegati, e vettovaglie verso pagamento; Venezia e il duca di Milano aggiungeranno fino a Roma, a proprie spese, al detto esercito 400 elmetti per ciascuno. I rappresentanti le parti si giurano scambievolmente l'osservanza del presente sotto pena di 200000 ducati (v. n. 5).

Fatto nella stanza da letto del doge in Venezia. — Testimoni: Giovanni Diedo cancellier grande, Gaspare dalla Vedova e Zaccaria Freschi, segretari ducali, e Bernardo Figini segretario dei plenipotenziari milanesi. — Atti Bernardino del fu Giovanni del fu Stefano Ambrosi not. imp. e segr. duc., Giovanni Emanuele de' Careni da Casal Monferrato not. imp. e segr. del legato papale, Fabiano del fu Donato Pilosi da Tesino diocesi di Feltre not. imp. e segr. del plenipotenziario del re